



DECRETO N. 457 /2020

Fissazione del numero massimo delle imprese autorizzabili ai sensi degli artt. 16 e 18 L. 84/94 per l'anno 2021 nei porti di Olbia-Golfo Aranci e di Porto Torres

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante il “Riordino della legislazione in materia portuale”, e successive modificazioni ed integrazioni, così come modificata dal D.Lgs. 4 agosto 2016 n. 169, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;
- VISTO** il Decreto n. 369 del 17 luglio 2017 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il D.M. 31 marzo 1995, n. 585, concernente il “Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l’esercizio di attività portuali”, ed in particolare gli articoli 5 ed 8;
- VISTO** il D.M. 6 febbraio 2001, n. 132, inerente il “Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell’articolo 16 della legge n.84”;
- VISTO** l’art. 16 della legge 84/94, ed in particolare il combinato disposto dei commi 3 e 7 del citato articolo, il quale dispone che l’Autorità, sentita la Commissione Consultiva Locale, determina il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate in relazione alle esigenze di funzionalità del porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel settore;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017;
- VISTA** la Delibera n. 57/2018 in data 30.05.2018 della Autorità di Regolazione dei Trasporti;
- VISTA** l’Ordinanza 05/2007 in data 23/07/2007, concernente il “Regolamento per l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali specialistici nei porti di Olbia e Golfo Aranci” e s.m.i. emanata dall’allora Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci;
- ESAMINATO E VALUTATO** l’assetto complessivo logistico – funzionale attuale dei porti di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres, la destinazione delle aree e dei piazzali portuali ivi presenti, nonché l’entità globale dei suddetti traffici e dei trasporti (merci – passeggeri) che vi hanno luogo;
- CONSIDERATA** l’offerta dei servizi, l’organizzazione delle imprese portuali per conto terzi ed in conto proprio effettivamente esercitanti e le relative dotazioni di personale dipendente e di mezzi, nonché l’estensione e la distribuzione degli spazi riservati ad uso pubblico;
- ESAMINATA** l’attuale situazione autorizzatoria delle operazioni e dei servizi specialistici portuali, nonché i procedimenti amministrativi in corso;
- RITENUTO** di dover predeterminare, in via generale e prioritaria e ad esclusivo interesse pubblico, il numero massimo delle autorizzazioni alle imprese portuali per lo svolgimento di operazioni portuali in conto terzi e per conto proprio, ai sensi degli artt. 16 e 18 della L. 84/94, nonché delle autorizzazioni all’espletamento dei servizi portuali specialistici, ai sensi dell’art. 16 della L. 84/94, da poter rilasciare nell’anno 2021 nell’ambito portuale di Olbia/Golfo Aranci ed in quello di Porto Torres, in maniera commisurata e compatibile



alle capacità strutturali dei porti, agli spazi disponibili, all'entità complessiva dei traffici marittimi ed alle infrastrutture viarie e ferroviarie in essi confluenti nonché alla relativa domanda/offerta dei servizi tecnico – operativi connessi alla movimentazione in arrivo e partenza di merci ed al traffico passeggeri, agevolando la massima concorrenza tra gli operatori imprenditoriali;

TENUTO CONTO di quanto specificato all'art. 8, comma 3 del D.M. 585/95;

CONSIDERATO che nei porti di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres non sono emerse nel corso dell'ultimo anno sostanziali variazioni nei parametri di cui all'art. 5 del D.M. 31 marzo 1995 n. 585, non essendosi infatti evidenziate modifiche all'organizzazione ed all'efficienza dei servizi e delle infrastrutture, alle funzioni degli scali o ancora alla capacità operativa degli scali;

CONSIDERATO l'andamento dei traffici di merci e di passeggeri degli ultimi anni;

TENUTO CONTO dei contenuti e delle proposte di cui alla relazione predisposta dal Responsabile dell'Ufficio Lavoro Portuale dell'U.T.P. di Olbia e presentata, durante le relative sedute, ai componenti della Commissione Consultiva Locale dei porti di Olbia e Golfo Aranci e della Commissione Consultiva Locale del porto di Porto Torres;

PRESO ATTO del parere di competenza espresso dalla Commissione Consultiva Locale dei porti di Olbia e Golfo Aranci, riunitasi in data 24 novembre 2020;

PRESO ATTO del parere di competenza espresso dalla Commissione Consultiva Locale del porto di Porto Torres, riunitasi in data 24 novembre 2020,

D E C R E T A

Art. 1

Per l'anno 2021 le autorizzazioni all'espletamento delle operazioni portuali per conto terzi ed in conto proprio, ai sensi degli artt. 16 e 18 della L. 84/94 e s.m.i., nei porti di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres sono stabilite in via prioritaria:

- a) nel numero massimo di 5 (cinque), senza distinzione di tipologia, nell'ambito portuale di Olbia-Golfo Aranci, con esclusione delle autorizzazioni in autoproduzione;
- b) nel numero massimo di 4 (quattro), senza distinzione di tipologia, nell'ambito portuale di Porto Torres, con esclusione delle autorizzazioni in autoproduzione.

Art.2

Per l'anno 2021 le autorizzazioni all'espletamento di servizi specialistici portuali nei porti di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres sono stabilite rispettivamente:

- a) nel numero massimo di 3 (tre) nell'ambito portuale di Olbia-Golfo Aranci, con riferimento alle autorizzazioni rilasciabili per ciascuna tipologia di servizio specialistico portuale, senza distinzione tra conto proprio e conto terzi, così come individuati nell'Ordinanza 05/2007 in data 23/07/2007, concernente il "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali specialistici nei porti di Olbia e Golfo Aranci" e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni in autoproduzione, eccezion fatta per il servizio portuale di Incolonnamento, per il quale il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili, alle medesime condizioni degli altri, è fissato pari a 4 (quattro);



- b) nel numero massimo di 3 (tre) nell'ambito portuale di Porto Torres, con riferimento alle autorizzazioni rilasciabili per ciascuna tipologia di servizio specialistico portuale, senza distinzione tra conto proprio e conto terzi, così come individuati nell'Ordinanza 05/2007 in data 23/07/2007, concernente il "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali specialistici nei porti di Olbia e Golfo Aranci" e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni in autoproduzione.

IL PRESIDENTE
Prof. Avv. Massimo DEIANA(*)

L'Istruttore

Il Dirig./Il Segr. Gener

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa